CAMERA DEI DEPUTATI N. 2626

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 settembre 1965 *(Stampato n. **916**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

—

Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 settembre 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il testo degli articoli 589, 598 e 603 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Art. 589* (*Competenza per materia e per valore*). — Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede la competenza del pretore, e avanti al Tribunale, se il valore è superiore, le cause riguardanti:

a) i danni dipendenti da urto di navi;

b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;

c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;

f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali ».

« *Art. 598* (*Amichevole componimento*). — Il comandante di porto nelle cause contemplate nell'articolo 589, anche quando eccedano la propria competenza, deve adoperarsi, ove ne sia richiesto, per indurre le parti ad un amichevole componimento.

Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Se il componimento non riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto ».

« *Art. 603* (*Competenza del comandante di porto e del Tribunale*). — Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguìto da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali che non eccedono la competenza per valore del pretore, riguardanti:

a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorché l'ingaggio non sia stato seguìto da arruolamento o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;

c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

Le controversie suindicate, se eccedono la competenza per valore del pretore, sono proposte avanti il Tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trat-

tasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.

Le disposizioni delle lettere *b*) e *c*) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico ».

ART. 2.

I Tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge o che, comunque, si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno anzidetto.